

Comune di

Provincia

**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (LIBERI) O SOTTOPOSTI
A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA**

(DPR n. 31 del 13 febbraio 2017)

(Interventi ed opere edili in aree ed edifici protetti)

dal punto di vista paesaggistico – ambientale - D. Lgs. n. 42/04, di seguito: Codice)

(Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo, del 21 luglio 2017)

Opere e interventi edili "liberi" (Non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, anche semplificata, con titolo abilitativo edilizio, quando previsto) (Oltre a quelli già previsti dall'art. 149 D. Lgs. N. 42/04)	"Opere e interventi edili soggetti a procedura semplificata" (Con autorizzazione "semplificata" e titolo abilitativo edilizio)
(Salvo normativa regionale)	(Salvo normativa regionale)
Allegato "A" (I termini: "normale e super", legati alla SCIA edilizia, sono stati utilizzati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012) (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	Allegato "B" (I termini: "normale e super", legati alla SCIA edilizia, sono stati utilizzati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012) (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.1) - Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico - edilizio, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso. Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non devono riguardare l'esterno della fabbricazione. - Titolo abilitativo edilizio: CILA - (SCIA normale, su parti strutturali) (esclusa la manutenzione ordinaria: AEL) - Il cambio d'uso non deve essere rilevante, deve riguardare la stessa categoria edilizia. - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: - CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.1) - Incrementi di volume: <i>non superiori al 10 %</i>, della volumetria della costruzione originaria e comunque <i>non superiori a 100 mc</i>, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. - Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario. Note. - Ampliamento di una costruzione, con la possibilità di modifica del volume complessivo, fino al 10% o 100 mc. Oltre necessita l'autorizzazione ambientale ordinaria. - Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "pesante". - Titolo abilitativo edilizio: Permesso/SCIA in alternativa, "super". - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - Intervento <u>escluso</u> dalla facoltà di richiedere la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.2) - Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: - Rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni. (AEL). Manti di copertura. (CILA) - (SCIA normale, su parti strutturali) - Opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne. (AEL) - Integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o	(B.2) - Realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati (ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero: a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali. b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. - Limitatamente, per quest'ultima, (lett. "c") agli immobili di interesse

manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili. (AEL) - Interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. (AEL) Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. - Titolo abilitativo edilizio: CILA - (SCIA normale, su parti strutturali) (esclusa la manutenzione ordinaria: AEL) - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: - CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). - Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati (ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Note. - La presente voce non si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). - Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia leggera, o manutenzione straordinaria. (SCIA normale) - In caso d'abuso: (Illecito amministrativo: art. 37 DPR n. 380/01 o legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	storico architettonico o storico - testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, mono-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Note. - Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "leggera", manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, anche su parti strutturali, secondo il caso specifico. - Titolo abilitativo edilizio: SCIA normale - La presente voce si applica agli immobili posti in aree di notevole interesse pubblico, di cui al citato art. 136 del codice. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017) Attenzione! Le opere di restauro e risanamento conservativo, (di cui all'art. 3 c. 1/c DPR n. 380/01) realizzate abusivamente rispondono, per il principio di specialità, alle norme previste dal Codice D. Lgs. n. 42/04 e non all'art. 37 c. 4 del DPR n. 380/01. Come del resto prevede lo stesso art. 17 del DPR n. 31/17 che rimanda, in caso di violazione all'applicazione dell'art. 167 del Codice. In sostanza se l'intervento è eseguito senza autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità, è sanzionato dal reato sopraindicato.
(A.3) - Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio. Note. - Trattasi di opere di manutenzione straordinaria, risanamento statico ed antisismico. - Titolo abilitativo edilizio: SCIA normale. - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: - SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.3) - Interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: - Modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti. - Interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti. (Titolo Abilitativo: CILA, in caso d'abuso: Reato) - Realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze. - Realizzazione e modifica sostanziale di scale esterne. Note. - Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "pesante" - Titolo abilitativo edilizio: Permesso/SCIA in alternativa, "super" - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.4) Interventi indispensabili per:	(B.4) Interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2,

▪ L'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni. (AEL) ▪ La realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico. ▪ La realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti consimili. Note. ▪ Nel caso (a) trattasi di attività di edilizia libera (AEL) ▪ Nel caso (b e c) trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di pertinenza come impianti tecnologici. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA - (SCIA normale, su parti strutturali) ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: ▪ Illecito amministrativo: - o CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). ▪ Trova applicazione la normativa sulla sicurezza degli impianti. (DM n. 47/08). ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: ▪ Rifacimento del manto del tetto con materiali diversi modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici. (SCIA normale) ▪ Modifiche all'inclinazione o alla configurazione delle falde. (Permesso/SCIA in alternativa, "super"). ▪ Realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca. (Permesso/SCIA in alternativa, "super"). ▪ Inserimento di canne fumarie o comignoli. (CILA). ▪ Realizzazione di finestre a tetto, lucernari. (SCIA normale). ▪ Realizzazione di abbaini o elementi consimili. (Permesso/SCIA in alternativa, "super"). Note. ▪ Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "pesante" e "leggera" e di manutenzione straordinaria. ▪ Titoli abilitativi edilizi: Permesso/SCIA/CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.5) Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, <u>caldaie, parabole, antenne</u>, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai (ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Note. ▪ Trattasi di manutenzione straordinaria. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA - (SCIA normale, su parti strutturali) ▪ La presente voce non si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: ▪ Illecito amministrativo: - o CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). ▪ Trova applicazione la normativa sulla sicurezza degli impianti. (DM n. 47/08). ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.5) Interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti: ▪ Innovazioni nelle caratteristiche morfo tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti. Note. ▪ Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e risanamento statico ed antisismico. ▪ Titolo abilitativo edilizio: SCIA normale/CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.6) Installazione di pannelli solari (<i>termici o fotovoltaici</i>) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (<i>termici o fotovoltaici</i>) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, (ai sensi	(B.6) Interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli <u>superiori a 60 cm</u>, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico. Note.

dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28), non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c).), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Note. ▪ Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria, riguardante la creazione di energia rinnovabile. ▪ Titolo abilitativo edilizio: PAS ▪ La presente voce non si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). ▪ In caso d'abuso: (Illecito amministrativo: art. 44 D. Lgs. n.28/11 o legge regionale). Possibilità di ordinare la rimessa in pristino. ▪ Trova applicazione la normativa sulla sicurezza degli impianti. (DM n. 47/08) e quella sul contenimento energetico (D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i.) ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	▪ Trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "leggera" o manutenzione straordinaria. ▪ Se la Regione ha stipulato accordi con il Ministero, l'intervento è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, (art. 4 c. 3). ▪ Si differenzia dall'A4, perché l'intervento è di dimensioni maggiori. ▪ Titolo abilitativo edilizio: SCIA normale/CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.7) Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Note. • Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria. Impianti tecnologici. • Titolo abilitativo edilizio: CILA. • La presente voce non si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). • In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: • Illecito amministrativo: o CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01. (O legge regionale). • Trova applicazione la normativa sulla sicurezza degli impianti. (DM n. 47/08). • Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	(B.7) Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Note. ▪ Trattasi di impianti tecnologici. ▪ La presente voce si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). ▪ Si differenzia dall'A5, perché gli impianti sono visibili dalla pubblica via. ▪ Titolo abilitativo edilizio: SCIA normale/CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.8) Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità ivi compresi gli incrementi di altezza non superiore a cm 50. Note. ▪ Trattasi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: ▪ Illecito amministrativo: o CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01. (O legge regionale). ▪ Trova applicazione la normativa sulla sicurezza degli impianti. (DM n. 47/08). ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	(B.8) Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni. Note. ▪ Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria. Impianti tecnologici. ▪ La presente voce si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. ▪ Titolo abilitativo edilizio: PAS. (Procedura autorizzativa semplificata) ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione

	<i>pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i> <i>(Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)</i>
(A.9) Installazione di dispositivi di sicurezza anti caduta sulle coperture degli edifici. Note. ▪ <i>Trattasi di opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08.</i> ▪ <i>Manutenzione ordinaria. (AEL - Attività edilizia libera).</i>	(B.9) Installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, <i>articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c)</i> limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, solati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Note. ▪ <i>Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria. Impianti tecnologici.</i> ▪ <i>La presente voce <u>si applica</u> agli immobili e aree di notevole interesse pubblico.</i> ▪ <i>Titolo abilitativo edilizio: CILA (di cui all'art. 7 c. 5 D. Lgs. n. 28/11)</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.</i> ▪ <i>È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).</i> ▪ <i>Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i>
(A.10) Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale. Note. ▪ <i>Trattasi, di opere di manutenzione ordinaria AEL (secondo il caso)</i> ▪ <i>Trattasi di opere di man. Straordinaria. CILA (secondo il caso).</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo:</i> ▪ <u>Illecito amministrativo:</u> o <i>CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01. (O legge regionale).</i> ▪ <i>Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).</i>	(B.10) Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, o colonnine modulari, ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione. Note. ▪ <i>Trattasi di opere pertinenziali e di manutenzione straordinaria.</i> ▪ <i>Titolo abilitativo edilizio: CILA.</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.</i> ▪ <i>È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).</i> ▪ <i>Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i>
(A.11) Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice. Note. <i>In questo caso è necessario:</i> ▪ <i>Se le opere sono realizzate dal Comune necessita: la deliberazione e la validazione del progetto.</i> ▪ <i>Se le opere sono realizzate da un privato: Il Permesso di costruire. In caso d'abuso: (Reato di cui all'art. 44 DPR n. 380/01).</i> ▪ <i>Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).</i>	(B.11) Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo. Note. ▪ <i>Se le opere sono realizzate dal Comune necessita: la deliberazione e la validazione del progetto.</i> ▪ <i>Se le opere sono realizzate da un privato: Il Permesso di costruire, con le autorizzazioni dovute di settore, ai sensi del CdS.</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.</i> ▪ <i>È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).</i> ▪ <i>Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i>
(A.12) Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e	(B.12) Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica

vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, - La realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree. (AEL) - La demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale. (SCIA normale/CILA) - L'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice. (CILA) Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. - La presente voce non si applica agli immobili e aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). (Serve l'autorizzazione semplificata, vedi: B14) - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: - CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	illuminazione. Note. - Se le opere sono realizzate dal Comune, necessita: la deliberazione e la validazione del progetto. - Se le opere sono realizzate da un privato: Il Permesso di costruire, con le autorizzazioni dovute di settore. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.13) Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Note. - Trattasi di opere di manutenzione straordinaria. - Tirolo abilitativo edilizio: CILA - La presente voce non si applica agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1). - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: - CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01. (O legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	(B.13) Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice. Note. - Se la Regione ha stipulato accordi con il Ministero l'intervento è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, (art. 4 c. 3). - Se le opere sono realizzate dal Comune, necessita: la deliberazione e la validazione del progetto. - Se le opere sono realizzate da un privato: Il Permesso di costruire con le autorizzazioni dovute di settore. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.14) Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. Note. - Trattasi di un intervento soggetto alla disciplina prevista dal regolamento comunale sul verde. - Vedere anche la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici. - La presente voce non si applica alle aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 citato, (art. 4 c. 1).	(B.14) Interventi di cui alla voce A.12: "Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, - La realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree. (Attività edilizia libera AEL) - La demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale. - L'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq." <u>da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice.</u>

	Note. ▪ Trattasi di interventi liberi, pertinenziali, di ristrutturazione edilizia "leggera" e manutenzione straordinaria. ▪ La presente voce <u>si applica</u> agli immobili e aree di notevole interesse pubblico. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA/SCIA normale ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.15) Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui <i>all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice</i>, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: ▪ La realizzazione di volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo. ▪ Condotte forzate e reti irrigue. ▪ La realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo. ▪ Gli impianti geotermici al servizio di singoli edifici. ▪ La posa di serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna. ▪ All'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; Note. ▪ Trattasi di opere di manutenzione straordinaria, impianti tecnologici o pertinenze. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA (SCIA normale su parti strutturali) ▪ Trova applicazione la normativa di settore. (Es.: sugli scarichi) ▪ La presente voce non si applica alle aree di notevole interesse archeologico, di cui al citato art. 142. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: ▪ Illecito amministrativo: - o CILA: art. 6/bis – SCIA art. 37 DPR n. 380/01. (O legge regionale). ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.15) Interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale. Note. ▪ Trattasi di un intervento solo di demolizione. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica della demolizione, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.16) Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, <u>comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare</u>. Note. ▪ Si differenzia dalla voce "B. 25", che prevede il periodo	(B.16) Realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. Note. • Se si tratta di opera pertinenziali: O Al servizio dell'unità principale esistente, titolo abilitativo edilizio:

dell'occupazione superiore a 120 gg. ▪ Trattasi di opere di occupazione temporanea di suolo. ▪ <u>Se il suolo è privato</u>, titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: CILA: art. 6/bis – (O legge regionale). ▪ <u>Se il suolo è pubblico o di uso pubblico</u>: titolo abilitativo: Permesso di costruire/SCIA in alternativa, "super". In caso d'abuso: (Reato di cui all'art. 44 DPR n. 380/01). (Così la Cass. Penale sent. n. 21998/16). ▪ Trova applicazione altresì la normativa specifica di settore. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	CILA. • Se si tratta di nuova costruzione: O Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA in alternativa, "super". • In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. • È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). • Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.17) Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Note. ▪ Trattasi di opere di arredo al servizio degli esercizi economici. Opere di occupazione temporanee di suolo, se pubblico trova applicazione la speciale normativa. ▪ <u>Se il suolo è privato</u>, titolo abilitativo edilizio: CILA, oltre al rispetto delle normative correlate. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: CILA: art. 6/bis – (O legge regionale). ▪ <u>Se il suolo è pubblico o di uso pubblico</u>: titolo abilitativo: Permesso di costruire/SCIA in alternativa, "super". In caso d'abuso: (Reato di cui all'art. 44 DPR n. 380/01). (Così la Cass. Penale sent. n. 21998/16). ▪ Trova applicazione altresì la normativa specifica di settore. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.17) Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc. Note. ▪ Se si tratta di opera pertinenziali: - o Al servizio dell'unità principale esistente, titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ Se si tratta di nuova costruzione: - o Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA in alternativa, "super". ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.18) Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi. Note. ▪ Trattasi di attività edilizia libera. AEL ▪ Trova applicazione altresì la normativa specifica di settore, circa l'occupazione di suolo pubblico.	(B.18) Interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali. Note. ▪ Trattasi di opere di manutenzione straordinaria. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.19) Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: ▪ Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale. (AEL) ▪ Installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura. (AEL) ▪ Palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con	(B.19) Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente. Note. ▪ Trattasi di opere pertinenziali al servizio dell'unità principale. ▪ Titolo abilitativo edilizio: CILA. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.

superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. (AEL) - Interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica. (AEL) - Interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati. - Interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali. - Installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative. (AEL) - Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale. (AEL) Note. - Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di pertinenze al servizio dell'unità principale. - Titolo abilitativo edilizio: CILA (alcuni interventi sono liberi AEL) - In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01, (o legge regionale). - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.20) Nell'ambito degli interventi di cui <u>all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice</u>: Pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore. Interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche. Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. - Con l'assenso dovuto, in conformità della disciplina di settore riguardante il verde. Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione, previo parere favorevole del Soprintendente, per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. Note. - Trattasi di opere di nuova costruzione o adeguamento. - Con l'assenso dovuto, in conformità della disciplina di settore. - Titolo abilitativo edilizio per il privato: Permesso di costruire. - Titolo abilitativo per la P.A.: deliberazione e validazione del progetto. - In caso d'abuso: (Reato di cui all'art. 44 DPR n. 380/01)). - In assenza del parere del Soprintendente è prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).	(B.20) Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne. Note. - Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di pertinenze al servizio dell'unità principale. - Titolo abilitativo edilizio: CILA. Nel rispetto delle normative di settore. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

(A.21) Realizzazione di monumenti. Note. ▪ <i>Titolo abilitativo edilizio per il privato: CILA/Permesso di costruire/SCIA in alternativa, "super", secondo la tipologia del monumento.</i> ▪ <i>Trovano applicazione le norme comunali di settore.</i> Lapidi, edicole funerarie e opere di arredo all'interno dei cimiteri (AEL). Note. ▪ <i>Trattasi di opere libere o soggette a titolo abilitativo edilizio diverso secondo la tipologia della costruzione cimiteriale in riferimento alle norme specifiche comunali.</i> ▪ <i>Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).</i>	(B.21) Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; Note. ▪ <i>Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di pertinenze al servizio dell'unità principale.</i> ▪ <i>Titolo abilitativo edilizio: CILA. (Escluso il muro di contenimento: Permesso/SCIA in alternativa, "super")</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in diffinità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.</i> ▪ <i>È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).</i> ▪ <i>Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i>
(A.22) Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato. Note. ▪ <i>Trattasi di opere di manutenzione ordinaria. (AEL - Attività edilizia libera).</i> <i>(Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)</i>	(B.22) Taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. Note. ▪ <i>Trattasi di un intervento soggetto alla disciplina prevista dal regolamento comunale sul verde.</i> ▪ <i>Si differenzia dall'A14, perché la modificazione avviene in area protetta, ai sensi del citato art. 136.</i> ▪ <i>In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in diffinità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.</i> ▪ <i>È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).</i> ▪ <i>Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).</i>
(A.23) Installazione d'insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata. Sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. <u>L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile.</u> Note. ▪ <i>Trova applicazione il regolamento comunale delle insegne.</i> ▪ <i>La manutenzione ordinaria è un intervento libero.</i> ▪ <i>Le vetrine e insegne non devono essere espressamente vincolate dagli strumenti urbanistici. Il contrasto con quest'ultimi determina il controllo penale.</i> <i>(Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)</i>	(B.23) Realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete. Note. ▪ <i>Trova applicazione la normativa specifica dei lavori pubblici e degli scarichi, con deliberazione comunale.</i>
(A.24) Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; nonché smantellamento delle reti elettriche aree. Note.	(B.24) Posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione; Note.

- Con deliberazione comunale e validazione del progetto. - Nel rispetto della normativa di settore. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	- Trattasi di opere di manutenzione straordinaria e di pertinenze al servizio dell'unità principale. - Titolo abilitativo edilizio: CILA. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)
(A.25) Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua. Interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo. Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria/straordinaria. - Con l'assenso dovuto secondo il disciplinare previsto dalla speciale normativa di settore. - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	(B.25) Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, <u>per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare</u>: Note. - Si differenzia dall'A16, per il periodo dell'occupazione che è superiore a 120 gg. - Trattasi di opere di occupazione temporanea di suolo, se pubblico, trova applicazione la speciale normativa. - Titolo abilitativo edilizio: <u>CILA sul suolo privato. Permesso di costruire, sul suolo pubblico o di uso pubblico.</u> - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.26) Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili. Note. - Trattasi di opere di manutenzione ordinaria/straordinaria. - Con l'assenso dovuto secondo il disciplinare previsto dalla speciale normativa di settore. - Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04).	(B.26) Verande e strutture in genere poste all'esterno (<i>dehors</i>), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero. Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e a servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione avente carattere stagionale. Note. - Trattasi di pertinenze al servizio di unità principale. - Trattasi di occupazione temporanea di suolo, se pubblico trova applicazione la speciale normativa. - Titolo abilitante: Permesso di costruire sul suolo pubblico o di uso pubblico. CILA sul suolo privato. - In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. - Se la Regione ha stipulato accordi con il Ministero, l'intervento è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, (art. 4 c. 3). - Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.27) Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta <u>già munite di autorizzazione paesaggistica</u>, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Note. Trattasi di opere di manutenzione ordinaria. (AEL - Attività edilizia	(B.27/28/29/30/31/32/33) B.27. Manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico. Note. - Trattasi di opere pertinenziali. - Necessita l'autorizzazione prevista dalla normativa per la realizzazione dei pozzi. - Titolo abilitativo edilizio: CILA.

libera).

- Nel rispetto della normativa di settore.

- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- Prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

B.28. Realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.

Note.

- Trattasi di nuova costruzione.
- Titolo abilitativo edilizio: Permesso/SCIA in alternativa, "super".
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

B.29. Manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati.

Note.

- Trattasi di opere pertinenziali al servizio dell'unità principale.
- Titolo abilitativo edilizio: CILA.
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

B.30. Realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq.

Note.

- Trattasi di opere pertinenziali al servizio dell'unità principale, o di nuova costruzione.
- Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento.
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

B.31. Interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore.

Note.

- Trattasi di opere di adeguamento della viabilità, in conformità alle norme degli strumenti urbanistici.
- Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento.
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

B.32. Interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree.

Note.

	▪ Trattasi di opere di manutenzione ordinaria, nel rispetto della normativa di settore. (AEL Attività edilizia libera). ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). B.33. Interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura Note. ▪ Trattasi di (AEL Attività edilizia libera), nel rispetto della normativa di settore. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.28) Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica. Note. ▪ Trattasi di opere di manutenzione ordinaria. (AEL - Attività edilizia libera). ▪ Nel rispetto della normativa di settore. (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	(B.34/35) B.34. Riduzione di superfici boscate in arce di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti. Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore. ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04). B.35. Interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione, previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore. ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.29) Interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, <u>fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.</u>	(B.36) Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei <u>di cui all'art. 153, comma 1, del Codice</u>, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate. Note. ▪ Trattasi di opere soggette a specifiche autorizzazioni ai sensi del C.d.S. e dalla normativa edilizia. ▪ Se la Regione ha stipulato accordi con il Ministero l'intervento è esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, (art. 4 c. 3). ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la

Note. ▪ Se trattasi di opere di ristrutturazione edilizia "leggera" (SCIA normale). ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: Illecito amministrativo: SCIA art. 37 DPR n. 380/01 o legge regionale. ▪ Se trattasi di pertinenza (CILA). ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza, o in difformità del titolo abilitativo: ▪ Illecito amministrativo: - o CILA: art. 6/bis DPR n. 380/01 o legge regionale. ▪ Non è previsto, e non è necessario l'accertamento della compatibilità paesaggistica, (di cui all'art. 167 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017)	tipologia dell'intervento. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). (Si veda la circolare del Ministero dei beni e attività culturali del 21 luglio 2017) (B.37) Installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore. ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.30) Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi. Note. ▪ Con l'ordinanza ripristinatoria amministrativa regolarmente notificata. ▪ Non è necessario richiedere il titolo abilitativo, per quanto indicato nel provvedimento di ripristino.	(B.38) Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, (diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del di. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra. Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore. ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire/SCIA/CILA, secondo la tipologia dell'intervento. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). (B.39) Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale. Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore. ▪ Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire. ▪ In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: Reato di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04. ▪ È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04). ▪ Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
(A.31) Opere e interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime. Note. ▪ Trattasi della tolleranza di lavorazione del 2%, già prevista dall'art. 34 DPR n. 380/01 e dalle leggi regionali. (Abruzzo e Sicilia e Friuli	(B.40) Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine. Note. ▪ Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore.

Venezia Giulia: tolleranza al 3%).

- Titolo abilitativo edilizio: Permesso di costruire.
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

(B.41)

Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice.

Note.

- Trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia leggera/pesante.
- Titolo abilitativo edilizio: Permesso/SCIA (Secondo lo specifico intervento)
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

(B.42)

Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione anti erosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

Note.

- Con l'assenso dovuto, in conformità agli strumenti urbanistici e alla disciplina di settore.
- Titolo abilitativo edilizio: Permesso/SCIA in alternativa, "super".
- In caso d'abuso, ovvero in assenza dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, o in difformità: **Reato** di cui all'art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/04.
- È prevista la possibilità di richiedere la compatibilità paesaggistica, per evitare il ripristino. (Art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04).
- Il rilascio dell'attestato di compatibilità, con il pagamento della sanzione pecuniaria, estingue il reato citato. (Art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Avvertenza:

A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l'affidabilità di questa esposizione, le note aggiunte costituiscono sempre e soltanto l'interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.